

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 OPERATIVI PRESSO L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI.

Articolo 1

Posti disponibili

1. In adempimento del rispetto delle quote d'obbligo in materia di assunzioni obbligatorie derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato è indetta una selezione pubblica, per valutazione dei titoli e per esami, riservata alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*" (di seguito: legge n. 68/1999), finalizzata all'assunzione a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, prorogabile per ulteriori dodici mesi in caso di valutazione positiva da parte del dirigente responsabile dell'Ufficio di assegnazione, di complessive n. 2 unità di personale presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, (di seguito: Autorità), ai sensi dell'art. 18 del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico dell'Autorità e dell'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, da inquadrare nella qualifica di Operativo Vice Assistente, cod. VA3 nel profilo OD02 Operativo Riservato.
2. L'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il titolo di studio conseguito all'estero è valutato se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda;
 - b) iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999, presso un qualsiasi Centro Provinciale per l'Impiego;
 - c) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza della lingua italiana a livello di madre lingua;
 - d) idoneità fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle norme in materia di categorie protette;
 - e) età non inferiore agli anni diciotto;
 - f) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza).
2. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione; quelli indicati al comma 1, lettere b), c), d) e f), devono essere posseduti anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo alla valutazione dei titoli e allo svolgimento della prova orale e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l'esclusione dalla selezione o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
3. Non possono essere ammessi alla selezione né accedere all'impiego presso l'Autorità coloro che:

- a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
- c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 3

Presentazione della domanda di partecipazione alla selezione

1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione, dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:
 - a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato "Domanda Operativo Riservato", che può essere scaricato dal sito web dell'Autorità all'indirizzo www.autorita-trasporti.it;
 - b) [salvare il modulo compilato, denominandolo con il proprio cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione;](#)
 - c) [stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato;](#)
 - d) inviare la domanda mediante posta elettronica certificata, di seguito PEC, all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it allegando:
 - i. il modulo salvato e denominato secondo le modalità di cui alla lettera b);
 - ii. il modulo stampato secondo le modalità di cui alla lettera c);
 - iii. una copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale e scade improrogabilmente decorso 60 (sessanta) giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ai fini della data di spedizione farà fede la data e l'ora di invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema.
4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate secondo modalità e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente avviso.
5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario in relazione al proprio status. A tal fine, la domanda dovrà essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari.
6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.
7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione alla selezione hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
8. L'Autorità si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ammessi in ordine ai requisiti di partecipazione ed al possesso dei titoli di studio da essi dichiarati.
9. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso.

Articolo 4

Comunicazioni relative alla selezione

1. Tutte le comunicazioni relative alla selezione, comprese le date delle prove d'esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.autorita-trasporti.it.
2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione.
3. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla selezione potranno essere trasmessi all'Ufficio Affari generali amministrazione e personale all'attenzione del Direttore, Vincenzo Accardo, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it.

Articolo 5

Esclusione dalla selezione

1. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Autorità può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
2. L'eventuale esclusione dalla selezione verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

Articolo 6

Commissione per la selezione

1. La Commissione per la selezione è unica per la procedura di selezione pubblica indetta con la delibera di cui il presente avviso costituisce allegato ed è nominata con delibera dell'Autorità in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Essa è composta da due membri scelti tra i dirigenti di ruolo dell'Autorità e da un Presidente scelto tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. La Commissione per la selezione può essere integrata, con delibera dell'Autorità, da ulteriori membri interni o esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla Commissione per la selezione.
2. Il Segretario, individuato tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità, è nominato dall'Autorità su designazione della Commissione per la selezione.

Articolo 7

Eventuale prova preselettiva

1. Nel caso in cui le domande di partecipazione alla selezione siano superiori a cento, le prove di esame sono precedute da una prova preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie indicate nell'Allegato 1/C.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l'Autorità può avvalersi dell'ausilio di società esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'Autorità, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La mancata presentazione nel giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dalla selezione.

4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per ogni partecipante, sono comunicati, nei termini e con le modalità rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti sia nei confronti dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.
5. Sono ammessi alla prova scritta i primi cento candidati secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del centesimo in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non è preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito della selezione.

Articolo 8

Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame

1. La procedura di selezione si articola nella valutazione dei titoli nonché in una prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei successivi Articoli 10 e 11.
2. La Commissione per la selezione dispone complessivamente di 100 punti, da attribuire come segue:
 - a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli;
 - b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta;
 - c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale.

Articolo 9

Valutazione dei titoli e criteri

1. La Commissione per la selezione effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri descritti di seguito:
 - a) ulteriori titoli di studio, rispetto a quello richiesto per l'ammissione alla selezione: fino ad un massimo complessivo di 4 punti;
 - b) esperienze professionali, maturate successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei Settori di attività specificati nell'Allegato 1/C, consistenti in attività lavorativa remunerata, anche sotto forma di rimborso spese, svolta presso istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali, internazionali o comunitarie o di altri stati membri dell'Unione Europea, imprese pubbliche o private o studi professionali: fino ad un massimo di 6 punti. I periodi sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi; le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno. Nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, contemporaneamente in contesti lavorativi diversi, si terrà conto di una sola di esse.
2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella domanda può costituire causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli.
3. Nella valutazione dei titoli non saranno presi in considerazione quelli indicati dal candidato quali requisiti di ammissione.
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione della prova scritta da parte della Commissione per la selezione.

Articolo 10

Prova scritta

1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubblicati sul sito web dell'Autorità con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
2. La prova scritta consiste in un elaborato nel quale il candidato fornisce risposte sintetiche a una pluralità di quesiti sulle materie indicate nell'Allegato 1/C.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno 28 punti nella prova scritta.

Articolo 11

Prova orale

1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito web dell'Autorità con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
2. La prova orale verte sulla conoscenza delle materie indicate nell'Allegato 1/C, oltre alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso degli strumenti informatici.
3. La prova orale è finalizzata alla valutazione dell'idoneità dei candidati con riguardo alle loro attitudini, capacità e conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto al comma 2.
4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che conseguono la votazione di almeno 28 punti nella prova stessa.

Articolo 12

Graduatoria di merito e graduatoria finale

1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che hanno superato la prova orale.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
4. La Commissione per la selezione forma la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati.
5. A parità di punteggio si applica l'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
6. La graduatoria finale, redatta dalla Commissione per la selezione, è trasmessa all'Autorità e da questa approvata con apposita delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
7. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti previsti nella presente selezione.
8. L'Autorità si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria approvata per esigenze di assunzione di personale a tempo determinato che dovessero manifestarsi entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Articolo 13

Assunzione e periodo di prova dei vincitori

1. Ai candidati vincitori sarà comunicato dall'Autorità, mediante PEC all'indirizzo indicato dal candidato, la data di assunzione in prova presso la sede di Torino e gli stessi dovranno manifestare la loro adesione entro 5 (cinque giorni) dalla comunicazione. L'accettazione non può essere in alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto all'assunzione.
2. Il candidato vincitore della selezione che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorità decade dal diritto all'assunzione.
3. I vincitori della selezione disciplinata dal presente avviso, sono assunti a tempo determinato in prova presso la sede dell'Autorità a Torino, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica e al livello stipendiale indicati all'articolo 1.
4. L'assunzione è condizionata dal compimento, con esito positivo, di un periodo di prova della durata di tre mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova è valutato alla sua conclusione, in apposita relazione, dal dirigente responsabile dell'Ufficio di assegnazione. Se concluso favorevolmente, il periodo di prova è computato come servizio effettivo. Nell'ipotesi di esito sfavorevole viene dichiarata dall'Autorità la risoluzione del rapporto.
5. L'Autorità ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione per accertare il possesso del requisito di idoneità fisica all'impiego.

Articolo 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorità, saranno trattati ai soli fini dell'espletamento della selezione e, successivamente, all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il titolare del trattamento è l'Autorità di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, Via Nizza n. 230, contattabile tramite la seguente PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it.
3. I dati personali sono trattati con modalità manuali o informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti né accessibili al pubblico.
4. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli atti dell'Autorità.
5. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non idonei in esito alla presente procedura saranno conservati sino alla scadenza dei termini per l'impugnazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali che concludono il procedimento e, in caso di impugnazione dei citati provvedimenti, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in esito alla presente procedura saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validità delle graduatorie e comunque, in caso di impugnazione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie finali, sino al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti giudiziari. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti in prova presso l'Autorità i dati personali saranno conservati sino alla cessazione del rapporto di

lavoro con l’Autorità stessa. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.

6. E’ possibile chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tuttavia la mancata comunicazione di dati richiesti per le finalità del trattamento, la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento potrebbero comportare l’esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati. E’ inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento la portabilità dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello informatico).
7. E’ possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e potrebbe comportare l’esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati.
8. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Articolo 15

Pari opportunità

1. È garantita pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell’accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.